

DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 4 del 29/12/2025

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), così come da ultimo modificata dalla legge regionale del 3 agosto 2015, n. 19, con la quale la Regione Piemonte ha provveduto a riorganizzare il Sistema delle aree protette;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 104 in data 27/11/2025, con il quale è stato nominato Presidente dell'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore il Sig. Alessandro Antonio Bellan con decorrenza 27/11/2025 e sino a scadenza dell'attuale XII legislatura regionale secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 7 della LR 19/2009;

Visto l'art. 14, comma 2 della suddetta L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) *“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”*, che individua le funzioni del Presidente degli Enti di gestione delle aree protette piemontesi;

Visto quanto disposto dall'art. 16 della L.R. 28/7/2008 n° 23, in merito alle attribuzioni degli organi di direzione politico-amministrativa, e dall'art. 17 della medesima L.R. 23/2008, in merito alle attribuzioni dei dirigenti;

Dato atto, in particolare, che, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera d) della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.), il Presidente può adottare i provvedimenti urgenti e indifferibili di competenza del Consiglio, salvo ratifica da parte del Consiglio medesimo nella sua prima successiva seduta, da tenersi non oltre sessanta giorni dopo la data di adozione del decreto presidenziale;

Visto il D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);

Vista la deliberazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro Direzione VIII Struttura di Monitoraggio e Controllo delle Partecipazioni Pubbliche recante: “Linee guida per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 e per il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 4, c.1, del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

- ai sensi dell'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- ai sensi dell'art. 4, c. 3, del T.U.S.P. è altresì consentito, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio comunale, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 20 del medesimo D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175, rubricato “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Ravvisata pertanto la necessità di adottare uno specifico provvedimento con il quale effettuare, ai sensi del succitato art. 20 del medesimo D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., la revisione periodica annuale delle partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31/12/2024;

Vista la deliberazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro Direzione VIII Struttura di Monitoraggio e Controllo delle Partecipazioni Pubbliche recante:

“Linee guida per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 e per il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”;

Precisato che nel corso dell'anno 2022 si è conclusa la procedura di fusione per unione tra l'Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale Biella Valsesia Vercelli e l'Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Provincia di Novara s.c.r.l.;

Considerato pertanto che, per effetto della fusione di cui sopra, dalla revisione periodica emerge che l'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore alla data del 31 dicembre 2024 deteneva esclusivamente la partecipazione nella Agenzia Turistica locale Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli scarl, come da dettaglio risultante nel seguente prospetto, redatto in base ai dati risultanti dalla scheda di rilevazione allegata al presente atto:

Denominazione	Data costituzione	Oggetto	Quota detenuta dall'Ente al 31/12/2024	Capitale sociale al 31/12/2024	n. dipendenti al 31/12/2024
Agenzia Turistica locale Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli scarl;	28/12/2022	Attività di promozione, accoglienza, informazione turistica locale	€ 1.430,00 pari allo 0,41% del capitale sociale	347.625,00	14

Considerato opportuno mantenere la suddetta partecipazione societaria nella nuova Agenzia Turistica locale Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli scarl, derivante dalla fusione per unione tra l'Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale Biella Valsesia Vercelli e l'Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Provincia di Novara s.c.r.l., in quanto le attività svolte dalle stesse presentano un carattere di particolare affinità con le finalità istituzionali dell'Ente;

Rilevato che la revisione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31 dicembre 2024 viene disposta per motivi di urgenza dal Presidente con il presente decreto, ai sensi dell'art. 14, c.2 lett. d) della L.R. 19/2009, al fine di rispettare il termine per l'effettuazione del suddetto adempimento, stabilito nella data del 31 dicembre 2025 e che lo stesso decreto sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio nella prima seduta utile;

DECRETA

1) Di approvare la revisione periodica annuale delle partecipazioni possedute dall'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore alla data del 31 dicembre 2024, accertandole come risultanti dalla scheda allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2) Di esprimersi, per le motivazioni in premessa esposte, per il mantenimento della partecipazione societaria, pari allo 0,41%, detenuta nell'Agenzia Turistica locale Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli scarl, derivante dalla fusione per unione tra l'Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale Biella Valsesia Vercelli e l'Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Provincia di Novara s.c.r.l., come da atto di fusione stipulato in data 28/12/2022.

3) Di trasmettere, come disposto dall'art. 20, comma 3 del medesimo D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175 così come modificato dal D. Lgs 16 giugno 2017 n. 100, il presente provvedimento alla competente sezione della Corte di Conti competente nonché di comunicare il presente esito della ricognizione al Ministero del Tesoro tramite l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro reperibile sul sito <https://portale.tesoro.mef.gov.it> entro i termini previsti.

4) Di trasmettere il presente decreto al Consiglio per la necessaria ratifica nella prima seduta utile.

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica

LA DIRETTRICE

Firmato digitalmente

(Arch. Monica Perroni)

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente

(Alessandro Antonio Bellan)